

Al via il nuovo esterometro: come utilizzare i documenti TD17-TD18-TD19

Si avvicina il 1° luglio, data a decorrere dalla quale, come ormai noto, troveranno applicazione le **nuove modalità di trasmissione dell'esterometro**, esclusivamente utilizzando il **Sistema di interscambio** e il **formato del file fattura elettronica**.

Con specifico riferimento alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia**, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, utilizzando i seguenti **tipi di documento**:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72.

Di seguito si riportano, in una **tabella di sintesi**, le **modalità di compilazione dei tre tipi di documenti**.

	Documento Xml TD17	Documento Xml TD18	Documento Xml TD19
--	--------------------	--------------------	--------------------

<p>Quando va emesso</p>	<p>Quando il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l'Iva non è indicata in fattura, in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.</p> <p>Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta.</p> <p>Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.</p>	<p>Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue.</p> <p>Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.</p>	<p>Il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19.</p> <p>Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6..</p>
-------------------------	---	---	--

<p>Come compilare il campo <CedentePrestatore></p>	<p>Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l'identificativo estero del prestatore.</p>	<p>Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.</p>	<p>Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l'identificativo estero del prestatore.</p>
<p>Come compilare il campo <CessionarioCommittente></p>	<p>Dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.</p>		
<p>Come compilare il campo <CodiceDestinatario></p>	<p>Si ricorda che questi documenti sono recapitati esclusivamente all'emittente, per cui l'emittente dovrà indicare il proprio codice destinatario oppure il codice "00000000". Il codice "XXXXXXX" può essere invece utilizzato solo nelle fatture attive emesse verso soggetti non stabiliti.</p>		

<p>Come compilare il campo <Data> della sezione "Dati Generali"</p>	<p>• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-Ue</p> <p>• Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.</p>	<p>Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).</p>	<p>• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intra-Ue</p> <p>• Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extra-Ue.</p>
---	---	--	---

<p>Come compilare la sezione <DettagliLinee></p>	<p>Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'imponibile e l'Iva. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).</p>	<p>Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'imponibile e l'Iva. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).</p>	<p>Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).</p>
<p>Come compilare il campo <DatiFattureCollegate></p>	<p>Estremi della fattura di riferimento.</p>		
<p>Come compilare il campo <Numero></p>	<p>Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc</p>		

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 12 DL 73/2022 sono stati **esclusi dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro** anche gli **acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr 633/72 (si pensi alle **prestazioni di alloggio in alberghi all'estero**, ai **noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all'estero**, ai **trasporti di persone all'estero**, agli **acquisti di carburante all'estero**, ecc.) purché di **importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione**.

(MF/ms)